

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 maggio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 1.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (23R00127) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2022, n. 17.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale. (23R00100). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2022, n. 18.

Disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati per il coordinamento con l'ordinamento tavolare. (23R00101) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 giugno 2022, n. 19.

Modifiche al regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana. (23R00102) Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre
2022, n. 0133/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33. (23R00121) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre
2022, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39. (23R00122) Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. **0135/Pres.**

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali, ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191. (23R00123) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. **0136/Pres.**

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238. (23R00124) Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. **1.**

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (23R00128) Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. **20.**

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021. (23R00115) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. **21.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie). (23R00116) Pag. 26



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 1.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 23 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, della Costituzione è ratificata l'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sottoscritta il 6 dicembre 2022 a Monza e allegata alla presente legge, di seguito denominata «intesa».

Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di ratifica.

Art. 3.

Partecipazione al Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO)

1. In conformità all'art. 5 dell'intesa, la Regione provvede al finanziamento del CINSEDO, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L (Approvazione del Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale) e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 febbraio 2023

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(Omissis).

23R00127

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 giugno 2022, n. 17.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. gen. del 23 giugno 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 giugno 2022, n. 415

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

1. La ripartizione «Lavoro» di cui al punto 19 dell'allegato A della legge provinciale e indicata con il numero 19 nell'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Servizio mercato del lavoro».



2. Nell'allegato A della legge provinciale, nell'elenco delle competenze della Ripartizione servizio mercato del lavoro il quinto trattino è così sostituito:

«- inserimento professionale».

3. Nel testo italiano dell'allegato A della legge provinciale, nell'elenco delle competenze della Ripartizione servizio mercato del lavoro, al secondo trattino la parola «collocamento» è sostituita dalla parola «mediazione» e al quarto trattino le parole «nel collocamento» sono sostituite dalle parole «nella mediazione al lavoro».

4. Nell'allegato A della legge provinciale, nell'elenco delle competenze della Ripartizione servizio mercato del lavoro sono soppressi i trattini «servizi per l'impiego», «accesso al pubblico impiego» e «Eures e Eures T».

5. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ufficio osservazione mercato del lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

«- piano strategico di politica attiva del mercato del lavoro»;

il sesto trattino è così sostituito:

«- gestione e manutenzione del Sistema informativo lavoro provinciale»;

il settimo trattino è così sostituito:

«- comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro».

6. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ufficio osservazione mercato del lavoro sono soppressi i trattini «segreteria della commissione provinciale per l'impiego», «vigilanza sull'Istituto per la promozione dei lavoratori» e «contributi ad organizzazioni dei lavoratori».

7. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ispettorato del lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il terzo trattino è così sostituito:

«- inchieste infortuni sul lavoro»;

l'ottavo trattino è così sostituito:

«- informazione nelle materie di legislazione sociale e lavoro nonché di sicurezza e igiene del lavoro».

8. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ispettorato del lavoro è soppresso il trattino «attestati di conducente».

9. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'Ispettorato del lavoro, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente trattino:

«- certificazione dei contratti di lavoro».

10. L'ufficio servizio lavoro di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Ufficio mediazione al lavoro».

11. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ufficio mediazione al lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

«- mediazione al lavoro»;

il secondo trattino è così sostituito:

«- servizi a favore delle persone in cerca di lavoro»;

il terzo trattino è così sostituito:

«- servizi a favore dei datori di lavoro»;

il quarto trattino è così sostituito:

«- misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone disoccupate»;

l'ultimo trattino è così sostituito:

«- coordinamento dei Centri di mediazione lavoro».

12. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ufficio mediazione al lavoro, dopo il quarto trattino sono inseriti i seguenti trattini:

«- tirocini extracurricolari ed estivi

- conferma e verifica dello stato di disoccupazione».

13. Nell'allegato 1 del decreto, nell'elenco delle competenze dell'ufficio mediazione al lavoro sono soppressi i trattini «coordinamento dell'immigrazione», «collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro», «EURES», «conciliazione delle controversie del lavoro» e «certificazione di contratti di lavoro».

14. Dopo l'ufficio mediazione al lavoro del numero 19. Servizio Mercato del lavoro dell'allegato 1 del decreto sono inseriti i seguenti uffici, che assumono le seguenti denominazioni e i seguenti compiti:

«Ufficio integrazione lavorativa

mediazione al lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette

misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette

assunzione obbligatoria delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette ufficio amministrativo mercato del lavoro

commissioni e organi collegiali nel settore del lavoro
conciliazione delle controversie del lavoro, collegi arbitrali

autorizzazioni al lavoro per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea


politica passiva del lavoro

albo provinciale delle agenzie per il lavoro

accreditamento degli operatori privati nel settore dei servizi al lavoro

affidamento dei servizi per l'attivazione delle misure di politica attiva del lavoro per la mediazione al lavoro e l'integrazione lavorativa

contributi alle organizzazioni dei lavoratori



attività preparatoria e istruttoria per la commissione provinciale di controllo sul collocamento

formazione tecnica di base e continua del personale addetto alla mediazione al lavoro e all'integrazione lavorativa

supporto giuridico per la mediazione al lavoro e per l'integrazione lavorativa».

Art. 3.

Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

1. Nell'allegato 1 del decreto, l'elenco delle competenze dell'ufficio affari amministrativi è così sostituito:

«questioni amministrative inclusi i provvedimenti correlati fino al collaudo dell'opera, incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione del contratto, svincolo delle fidejussioni;

autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali;

capitolati speciali per lavori, forniture e servizi;

procedure aperte e negoziate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e liquidazione delle spese;

concorsi di idee e progettazione;

contratti a seguito di procedure negoziate;

accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;

segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 giugno 2022, n. 18.

Disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati per il coordinamento con l'ordinamento tavolare.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. gen. del 30 giugno 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 giugno 2022, n. 446;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare, ai sensi dell'art. 19, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Redazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati

1. Le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, devono essere redatte in formato digitale seguendo regole tecniche comuni a quelle previste per le planimetrie di divisione in porzioni materiali e per le loro variazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della regione 19 aprile 2007, n. 6/L, e successive modifiche.

2. A tal fine i provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto del Presidente della regione 19 aprile 2007, n. 6/L, sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, devono contenere anche le disposizioni per la produzione e la presentazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati.

3. L'applicazione della disciplina contemplata ai commi 1 e 2 è subordinata all'implementazione dei relativi programmi informatici e in particolare del software di



ausilio alla redazione automatizzata delle dichiarazioni, che deve essere comune a quello per la produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali.

4. Non confluiscono negli atti del libro fondiario i dati che hanno rilevanza esclusivamente catastale, fatte salve le informazioni relative alla corrispondenza tra i diversi identificativi - subalterno e porzione materiale - utilizzati nei due sistemi.

Art. 3.

Presentazione ed evasione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati - o che comunque è tenuto per legge a presentare la dichiarazione - e dal/dalla professionista che ha redatto gli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione, e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. La categoria, la classe e la relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita per le unità a destinazione speciale o particolare sono definite dall'ufficio del catasto competente in sede di evasione e registrazione della dichiarazione negli atti catastali. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per le singole unità immobiliari a destinazione ordinaria, anche i dati relativi alle superfici di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Le dichiarazioni sono destinate all'aggiornamento degli archivi catastali e al rilascio di esiti di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro evasione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

3. A titolo di attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, l'ufficio del catasto rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.

4. Le dichiarazioni e la documentazione allegata sono conservate secondo le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 giugno 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 giugno 2022, n. 19.

Modifiche al regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto-Adige n. 27/Sez. gen. del 7 luglio 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 giugno 2022, n. 460;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al termine del punto 8) della lettera *e*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, e successive modifiche, il punto è sostituito da un punto e virgola.

2. Dopo il numero 8) della lettera *e*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 9):

«9) servizi e forniture a supporto del sistema di istruzione e formazione italiana.».

Art. 2.

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, è inserita la seguente lettera *b-bis*):

«*b-bis*) appalti dei servizi di pulizia e mensa-bar per le scuole professionali provinciali «Luigi Einaudi» di Bolzano e per gli uffici del medesimo complesso edilizio;»

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, è così sostituita:

«*c*) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui alle lettere *a*) a *b-bis*).».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 giugno 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00102

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2022, n. 0133/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 ottobre 2022, n. SO36).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera *d*), 18, comma 2, lettera *b*), 24, comma 2, lettera *b*), 26, comma 2, lettera *c*), e 27, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 16/2014;

Visti gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, «con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento»;

Visti, altresì, gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014, che rimandano ad uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la definizione dei settori d'intervento, dell'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, delle tipologie e dei requisiti dei beneficiari, delle modalità di presentazione della domanda, dei criteri e delle priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, per la

determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, dei limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dai relativi regolamenti;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. recante «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1377 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1377/2022;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1509 del 14 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto



2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal direttore centrale competente in materia di cultura, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli avvisi in materia di spettacolo dal vivo si applica l'art. 9, comma 2-bis, della legge.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal

soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento; spese di rappresentanza nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo costituite esclusivamente da: spese per coffee break e rinfreschi, brindisi con ospiti e giornalisti, addobbo floreale e allestimenti ornamentali delle sale convegni;»;

c) alla lettera c) dopo le parole: «spese per stampe» sono inserite le seguenti: «compresi cataloghi d'arte, pubblicazioni o atti del convegno.».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 è aggiunta la seguente:

«i-bis) spese di rappresentanza, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.».


Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00121



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2022, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 ottobre 2022, n. SO36)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 26, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di con-

cessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto n. 39 di data 20 febbraio 2017, recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con propri decreti n. 276 di data 12 dicembre 2017, n. 2 di data 10 gennaio 2018 e n. 171 di data 26 settembre 2019, di seguito denominato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1381, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è stato necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P dell'11 ottobre 2022) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1381/2022;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 14 ottobre 2022;

Decreta:

1. È emanato «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia



di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «iniziative» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di aver realizzato almeno tre edizioni dell'iniziativa per la quale richiedono il finanziamento negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio di cui all'art. 7. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1, ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;

b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;

c) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;

d) messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;

e) fabbisogno di finanziamento, pari al *deficit* emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 250.000,00.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo *deficit*»;

b) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte nei cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio»;

c) al comma 6, le parole: «e comma 4» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, la parola:

«redatte» è sostituita dalla seguente: «redatta».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 7-ter del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

«a-bis) riferite alle iniziative di studio e divulgazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 50.000,00 o superiore a euro 250.000,00, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e)»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «e comma 4» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 7-quater del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Al comma 1 dell'art. 7-quater del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, le parole:

«degli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 14».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. I commi 2 e 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono abrogati.

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «punti 30» sono sostituite dalle seguenti: «punti trenta»;

b) al comma 3, le parole: «punti 30» sono sostituite dalle seguenti: «punti trenta»;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».


Art. 8.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «punti 30» sono sostituite dalle seguenti: «punti trenta»;

b) al comma 3, le parole: «punti 40» sono sostituite dalle seguenti: «punti quaranta».



Art. 9.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, la parola: «e») è sostituita dalla seguente: «b)»;
- b) al comma 6, dopo la parola: «pubblicato» è inserita la seguente: «sul».

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio, di cui all'art. 12, comma 2, dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 7-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo *deficit*. Tale *deficit* non può ammontare ad un valore superiore di oltre il 10 per cento rispetto al *deficit* indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D e E;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità antecedente a quella per la quale si richiede il finanziamento;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una valutazione parziale della domanda ovvero una non valutazione della medesima.».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

«a-bis) riferite alle iniziative di studio e divulgazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) che prevedono un fabbisogno di finanziamento inferiore a euro 50.000,00 o superiore a euro 250.000,00, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e);»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) prive del documento indicato all'art. 14, comma 2, lettera a);».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «a») è sostituita dalla seguente: «b)»;

b) al comma 3, le parole «nell'annualità precedente» sono soppresse e la parola: «d)» è sostituita dalla seguente: «c)».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 18 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai beneficiari;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È altresì allegata alla rendicontazione, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 18-bis del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 18-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1 sono aggiunte le parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).»;

b) al comma 3, dopo le parole: «revoca del contributo.» sono inserite le parole: «Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.»;

c) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Art. 15.


*Modifica all'art. 19-bis del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, dopo le parole: «logo della Regione» sono inserite le seguenti: «e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA”».

Art. 16.

*Modifica all'art. 19-ter del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, le parole: «riferita all'anno precedente» sono soppresse.



Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione: in particolare, spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale di cui alla lettera *a)* quali spese per compensi per prestazioni fornite occasionalmente da relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio relative agli ospiti e ai soggetti diversi dal personale, rimborsate dal soggetto beneficiario, ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario. Spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per corone commemorative; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, *catering*, allestimenti ornamentali;

c) spese di pubblicità e di promozione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni; spese per servizi, di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito *web*; altre spese di promozione;

d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;

e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

5. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 23 del decreto del
Presidente della Regione n. 39/2017*

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.» sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, come modificato dal presente regolamento, non si applica agli incentivi concessi nelle annualità 2021 e 2022.

2. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, come modificato dal presente regolamento, non si applica ai centri di divulgazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del medesimo decreto, per la terza annualità del triennio 2021-2023.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7-*bis*, comma 2, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Art. 20.

*Sostituzione degli allegati A, B e C al decreto
del Presidente della Regione n. 39/2017*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Art. 21.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00122



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0135/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali, ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 ottobre 2022, n. SO36).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visto, in particolare, l'art. 17, così come modificato dall'art. 6, comma 44, della legge regionale n. 14/2016, che espressamente prevede:

al primo comma che la regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali;

al secondo comma che l'amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 100% della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata;

al terzo comma che con regolamento regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento;

Visto il proprio decreto 16 agosto 2017, n. 0191/Pres. recante «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», così come modificato con proprio decreto 7 marzo 2018, n. 051/Pres.;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1383 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. n. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale n. 1383/2022;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1507;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della regione 16 agosto 2017, n. 0191», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della regione 16 agosto 2017, n. 191.

(Omissis).



Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*). — 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec).»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: «Soggetti», è soppressa;

b) al comma 2, la parola: «liquidazione», è sostituita dalla seguente: «erogazione»;

c) alla lettera *b*) del comma 4, le parole: «e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'ERT stesso per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge» sono soppresse;

d) la lettera *b-bis*) del comma 4 è abrogata.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Domanda di incentivo e relativa documentazione*). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, cui si accede dal sito istituzionale della regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;

b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;

c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 14/2002;

e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*);

f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *g*), unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;

g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere *a*), *b*) o *d*), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia);

h) la relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;

i) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.


6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere *b*) e *h*) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 6.

Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies nel decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis* (*Presentazione della domanda*). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal



sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis).

Art. 6-ter (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4;
- b) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e c);
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6-bis, comma 2;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 6-quinquies, comma 2, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). — 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della regione.»

Art. 6-quinquies (Istruttoria della domanda). — 1. Il servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

4. Il servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.»

Art. 7.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, la parola: «soggetto» è soppressa.

Art. 8.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, la parola: «soggetto» è soppressa.

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, la parola: «soggetto» è soppressa e le parole: «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: «e istruttoria», sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 5, la parola: «soggetti», è soppressa;
- d) al comma 6, la parola: «soggetto», è soppressa;
- e) al comma 9, la parola: «soggetti», è soppressa.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Rendicontazione e relativa documentazione). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agli interventi finanziati;
- b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.

4. È altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.


5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.»

Art. 12.

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Presentazione della rendicontazione). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale: www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con



una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

7. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 5-bis e 5-ter»;

b) al comma 3, le parole «art. 16-bis», sono sostituite dalle seguenti: «art. 14».

Art. 14.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 viene sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 2;

d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 12-bis;

f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'art. 14-bis;

g) mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2-bis, della legge;

h) dare visibilità al logo della regione e al lettering «#IO-SONOFRIULIVENEZIAGIULIA» nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 4;

i) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, *newsletter*, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 15.

Inserimento dell'art. 14-bis nel decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Ispezioni e controlli). — 1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale cultura e sport - servizio attività culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (pec).

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, come inserito dal presente regolamento, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on-line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale cultura e sport - servizio attività culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (pec).

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, del decreto del Presidente della regione n. 191/2017, come inserito dal presente regolamento, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 6, del medesimo decreto, come inserito dal presente regolamento.

5. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua a trovare applicazione il regolamento previgente.

Art. 17.


Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della regione n. 191/2017

1. L'allegato A al decreto del Presidente della regione n. 191/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.



Allegato A
(riferito all'art. 17)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della regione n. 191/2017


Allegato A (riferito all'art. 11, comma 1)

Criteria e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

	Criterio quantitativo	Punteggio	Dettaglio	Punti
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (cumulabili)	Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio.	Punti 15
			Interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico.	Punti 12
			Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc.	Punti 10
			Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni.	Punti 8
			Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali.	Punti 5
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 15	Più di 75	Punti 15
			da 60 a 75	Punti 12
			da 40 a 60	Punti 10
			da 20 a 40	Punti 5
			meno di 20	Punti 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei <i>partner</i> , donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) euro/ contributo richiesto	Punti 15	Apporto di fondi oltre il 40%	Punti 15
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 10
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	Punti 5
			Apporto di fondi fino al 5%	Punti 0
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: _____	
5	Assenza di finanziamento nel triennio precedente	Punti 10	Anno	
			Anno	
			Anno	

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00123



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2022, n. 0136/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 ottobre 2022, n. SO36).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

— l'art. 9, comma i, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale»;

— l'art. 9, comma 2, lettera c) e l'art. 13, comma 1, in forza dei quali la Regione finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà;

— l'art. 13, comma 2, che dispone che con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres., con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., e con proprio decreto 26 settembre 2019, n. 0168/Pres.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1379 del 23 settembre 2022 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres.»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 ottobre 2022 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 5129/P di pari data) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1379/2022;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1506;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, o della danza, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza, o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

(Omissis).



Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole «o della multidisciplinarietà», sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma i dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole «festival multidisciplinari» e le parole «o della multidisciplinarietà», sono soppresse e, dopo le parole «stagioni musicali» sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «(salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce "festival multidisciplinare")», sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata;

c) alla lettera d), dopo le parole «stagione musicale» sono inserite le seguenti: «o coreutica» e dopo le parole «nel settore della musica» sono inserite le seguenti: «o della danza».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 04 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 04 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole «17-bis» sono inserite le seguenti: «17-ter»;

b) alla lettera b), le parole «festival multidisciplinari», sono soppresse e dopo le parole «stagioni musicali» sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea è sostituita dalla seguente:

«2. I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:»;

b) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«oa) il festival deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE, pari ad almeno 3.000 all'anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;»;

c) alla lettera e), le parole «organizzativo, artistico e tecnico», sono soppresse;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 90.000,00 e non superiore a euro 220.000,00;».

Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è abrogato.

Art. 7.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea è sostituita dalla seguente:

«2. Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: »;

b) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«oa) la rassegna deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE, pari ad almeno 2.000 all'anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;»;

c) alla lettera f), le parole «organizzativo, artistico e tecnico», sono soppresse;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 70.000,00 e non superiore a euro 170.000,00;».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;

b) al comma 1, dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;

c) al comma 2, l'alea è sostituita dalla seguente:

«2. Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: »;

d) al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«oa) la stagione o attività concertistica di musica e danza deve avere un numero di spettatori, come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE, pari ad almeno 2.000 all'anno; nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE;»;

e) alla lettera d) del comma 2, le parole «organizzativo, artistico e tecnico», sono soppresse; la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 150.000,00;».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea è sostituita dalla seguente:

«2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: »;

b) alla lettera b), dopo la parola «qualificata», sono aggiunte le seguenti: «composta da almeno 5 giurati, di cui non più di 2 della stessa nazionalità;»;



c) alla lettera e), le parole «organizzativo, artistico e tecnico», sono soppresse;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 110.000,00;».

Art. 10.

Modifiche alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

i. Alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole «festival multidisciplinari», sono soppresse e dopo le parole «stagioni musicali» sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;»;

b) alla lettera d) del comma 3, le parole «D, E,» sono soppresse;

c) al comma 6, le parole «e comma 4» sono soppresse.

Art. 12.

Modifica all'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione 238/2016, la parola «5,» è soppressa.

Art. 13.

Modifiche all'art. 10-ter del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 1 dell'art. 10-ter del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), la parola «5,» è soppressa;

b) alla lettera c), le parole «e comma 4» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «5,» e «b),» sono soppresse;

b) al comma 1-ter, la parola «14,» è soppressa;

c) al comma 2, la parola «5,» è soppressa.

Art. 15.

Modifica all'art. 11-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, la parola «14,» è soppressa.

Art. 16.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole «ai festival multidisciplinari,» sono soppresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;

b) al comma i, le parole «festival multidisciplinari,» sono soppresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;

c) al comma 2, le parole «i festival multidisciplinari,» sono soppresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 17.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

i. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «45 punti» sono sostituite dalle seguenti: «75 punti»;

b) al comma 3, le parole «<punti 80» sono sostituite dalle seguenti: «punti 85»;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «45 punti» sono sostituite dalle seguenti: «75 punti»;

b) al comma 3, le parole «punti 85» sono sostituite dalle seguenti: «punti 90»;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 20.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;

b) al comma 2, le parole «45 punti» sono sostituite dalle seguenti: «75 punti»;

c) al comma 3, le parole «<punti so» sono sostituite dalle seguenti: «punti 85»;

d) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

e) alla lettera b) del comma 4, le parole «so per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 21.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016


1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «45 punti» sono sostituite dalle seguenti: «75 punti»;

b) al comma 3, le parole «punti 70» sono sostituite dalle seguenti: «punti 75»;

c) alla lettera a) del comma 4, le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».



Art. 22.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola «14,» è soppressa;
- b) al comma 2, le parole «D, E,» sono sopresse;
- c) al comma 4, le parole «14, comma 4,» sono sopresse;
- d) al comma 5, le parole «dal piano economico preventivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera b)» e la parola «soggetti» è soppressa.

Art. 23.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

i. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole «comma 2», sono inserite le seguenti: «dal 1° ottobre»;
- b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
 - «a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente»;
- c) alla lettera b) del comma 2, le parole «D, E,» sono sopresse;
- d) al comma 5, le parole: «e comma 3» sono sopresse.

Art. 24.

Modifica all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 20-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, le parole «e comma 3» sono sopresse.

Art. 25.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole «D ed E per la realizzazione di festival multidisciplinari,» sono sopresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche»;
- b) al comma 3, le parole «14, comma 1,» e «14, comma 2,» sono sopresse;
- c) al comma 4, le parole «14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali,» sono sopresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 26.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 2-bis dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, le parole «14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari,» sono sopresse e dopo le parole «stagioni musicali», sono inserite le seguenti: «o coreutiche».

Art. 27.

Modifica all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituita dalla seguente:

- «a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività».

Art. 28.

Modifiche all'art. 24-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 24-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, prima delle parole «La rendicontazione è predisposta», sono aggiunte le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 20,»;
- b) al comma 3, dopo le parole «revoca del contributo», sono inserite le seguenti: «Il termine di rendicontazione può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di centottanta giorni, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.»;
- c) al comma 6, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Art. 29.

Modifiche all'art. 25-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 1 dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) alla lettera c, le parole «5, comma 4,» sono sopresse;
- b) alla lettera d, la parola «5,» è soppressa;
- c) alla lettera h, dopo le parole «logo della Regione» sono inserite le seguenti: «e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA”»;
- d) dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:
 - j-bis) dichiarare di aver adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 1, comma 15-*quinquies*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)».

Art. 30.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole «, a titolo esemplificativo e non tassativo,» sono sopresse;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del venti per cento dell'importo dell'incentivo»;
- c) alla lettera b) le parole «spese di ospitalità», sono sostituite dalle seguenti: «spese per compensi e ospitalità a soggetti diversi dal personale»;
- d) alla lettera c), le parole «spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie;» sono sopresse.



Art. 31.

*Modifica all'art. 29 del decreto
del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, le parole «ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione» sono soppresse.

Art. 32.

Disposizione transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, per l'annualità 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Art. 33.

*Abrogazione degli allegati D ed E
al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. Gli allegati D ed E riferiti all'abrogato art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono abrogati.

Art. 34.

*Sostituzione degli allegati A, B, C, F, G, H, I, L, M
al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016*

1. L'allegato A, riferito agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B, riferito all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato C, riferito all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

4. L'allegato F, riferito all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato G, riferito all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.

6. L'allegato H, riferito all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato F al presente regolamento.

7. L'allegato I, riferito all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato G al presente regolamento.

8. L'allegato L, riferito all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato H al presente regolamento.

9. L'allegato M, riferito all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00124

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2023, n. 1.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 48 del 21 febbraio 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 117, comma ottavo, della Costituzione e degli articoli 25, comma 1, e 28, comma 4, lettera h), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificata l'Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.


Efficacia dell'Intesa

1. L'Intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3.

Partecipazione al Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO)

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 4 (Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione- CINSEDO) a titolo di quota associativa.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 febbraio 2023

BONACCINI

(*Omissis*).

23R00128

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 20.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 dicembre 2022, n. 107 Straordinario*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riaccertamento dei residui attivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti alla data del 31 dicembre 2021 sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari a euro 382.616.475,87, di cui:

a) euro 127.540.954,33 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 255.075.521,54 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2021 sono reimputati nell'esercizio 2022, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo di euro 1.138.963.203,88.

Art. 2.

Riaccertamento dei residui passivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2021 sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari a euro 214.014.191,76, di cui:

a) euro 84.647.075,35, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 129.367.116,41, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2021 sono reimputati nell'esercizio 2022, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo pari a euro 1.768.525.858,20.

Art. 3.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118/2011 in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Entrate per trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Entrate per accensione prestiti» (Titolo 6), «Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (Titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

Entrate accertate	22.209.158.937,77 (+)
delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011	
- per crediti non esigibili nell'anno 2021	1.138.963.203,88 (-)
- per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	255.075.521,54 (-)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2021	20.815.120.212,35 (+)
delle quali riscosse	18.276.065.712,12 (-)
delle quali rimaste da riscuotere	2.539.054.500,23



Art. 4.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Giustizia» (Missione 2), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99), ed impegnate nell'esercizio 2021 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

spese impegnate	21.870.583.385,76	(+)
delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011		
- per debiti non esigibili nell'anno 2021	1.768.525.858,20	(-)
- per debiti insussistenti	129.367.116,41	
spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2021	19.972.690.411,15	(+)
delle quali pagate	17.990.452.417,03	(-)
delle quali rimaste da pagare	1.982.237.994,12	

Art. 5.

Risultato gestione di competenza


1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2021 risulta stabilito come segue:

Entrate complessive accertate	22.209.158.937,77	(+)
Somme riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011:		
per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	255.075.521,54	(-)
per crediti non esigibili nell'anno 2021	1.138.963.203,88	(-)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2021	20.815.120.212,35	(+)
Spese complessive impegnate	21.870.583.385,76	(+)
Somme riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011:		
per debiti insussistenti	129.367.116,41	(-)
per debiti non esigibili nell'anno 2021	1.768.525.858,20	(-)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2021	19.972.690.411,15	(+)
Differenza (al lordo del riaccertamento)	338.575.552,01	
Differenza (al netto del riaccertamento)	842.429.801,20	
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata	699.382.943,87	(+)
Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	886.002.654,71	(-)
Saldo entrate e spese di competenza	655.810.090,36	
Disavanzo di amministrazione	167.590.532,92	(-)
Utilizzo Avanzo di amministrazione	203.032.316,95	(+)
Risultato gestione di competenza	691.251.874,39	

Art. 6.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti risultano stabiliti in:



residui attivi iniziali	3.787.921.593,79	(+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	127.540.954,33	(-)
dei quali riscossi durante l'esercizio 2021	1.734.846.119,74	(-)
dei quali rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2021	1.925.534.519,72	

Art. 7.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti risultano stabiliti in:

residui passivi iniziali	4.476.711.386,61	(+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per debiti insussistenti	84.647.075,35	(-)
dei quali pagati durante l'esercizio 2021	2.228.405.348,52	(-)
dei quali rimasti da pagare al 31 dicembre 2021	2.163.658.962,74	

Art. 8.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti	1.925.534.519,72	(+)
b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2021	2.539.054.500,23	(+)
Totale residui attivi al 31 dicembre 2021	4.464.589.019,95	

Art. 9.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da riscuotere sui residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti	2.163.658.962,74	(+)
b) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2021	1.982.237.994,12	(+)
Totale residui passivi al 31 dicembre 2021	4.145.896.956,86	

Art. 10.

Disponibilità di Cassa


1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è stabilito in euro 2.194.626.432,64, in base alle seguenti risultanze:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2020	2.402.572.366,33	(+)
Riscossioni dell'esercizio 2021:		
a) in conto competenza	18.276.065.712,12	(+)
b) in conto residui attivi	1.734.846.119,74	(+)
Pagamenti dell'esercizio 2021:		
a) in conto competenza	17.990.452.417,03	(-)
b) in conto residui passivi	2.228.405.348,52	(-)
avanzo di cassa al 31 dicembre 2021	2.194.626.432,64	

Art. 11.

Risultato di amministrazione

1. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021» annesso alla presente legge, ed è di seguito riepilogata:



Fondo cassa al 31 dicembre 2021	2.194.626.432,64
Residui Attivi	4.464.589.019,95 (+)
Residui Passivi	4.145.896.956,86 (-)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	304.982.874,02 (-)
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale	581.019.780,69 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	1.627.315.841,02
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2021	493.008.446,88 (-)
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2021	926.530.226,05 (-)
Fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2021	7.375.815.084,74 (-)
Fondo perdite società partecipate	2.141.688,00 (-)
Fondo contenzioso	102.057.272,88 (-)
Altri accantonamenti	206.813.606,92 (-)
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	58.967.084,02 (-)
Vincoli derivanti da trasferimenti	541.495.827,26 (-)
Altri vincoli	236.825.621,41 (-)
Totale parte disponibile - Disavanzo	-8.316.339.017,14
di cui:	
Fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2021	-7.375.815.084,74
Disavanzo per debito autorizzato e non contratto	-425.336.099,98
Disavanzo da ripianare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015	-278.362.211,01
Disavanzo rendiconto 2020 post-parifica	-236.825.621,41
Totale	-8.316.339.017,14
Disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità	-940.523.932,40

2. Il risultato di amministrazione di cui al comma 1 e l'avanzo di cassa di cui all'art. 10 sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'esercizio 2022. Sono a tal fine autorizzate le necessarie variazioni di bilancio, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 12.

*Conto economico
e stato patrimoniale*

1. Il risultato economico dell'esercizio 2021 è stabilito in euro 112.626.201,40 in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	Valori al 31/12/2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	16.585.963.561,64
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.585.963.561,64
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	16.099.255.721,79
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.099.255.721,79
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	486.707.839,85
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-541.291.259,63
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-541.291.259,63
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-1.922.487,92
TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.922.487,92
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	186.270.789,65
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	186.270.789,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	129.764.881,95
Imposte	17.138.680,55
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	112.626.201,40

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 8.357.596.023,03 in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Valori al 31/12/2021
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
Totale immobilizzazioni immateriali	57.812.700,75
Totale immobilizzazioni materiali	1.193.980.833,68
Totale immobilizzazioni finanziarie	567.830.586,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.819.624.121,30
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.181.295.374,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.181.295.374,10
D) RATEI E RISCONTI	356.676.527,63
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	356.676.527,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.357.596.023,03

La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 8.357.596.023,03 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Valori al 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO	-21.070.570.642,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-21.070.570.642,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	311.012.567,80
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	311.012.567,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
D) DEBITI	27.914.242.815,75
TOTALE DEBITI (D)	27.914.242.815,75
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.202.911.282,38
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.202.911.282,38
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.357.596.023,03
CONTI D'ORDINE	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00

Art. 13.

Approvazione del rendiconto

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2021, così come risulta dagli articoli precedenti.



Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente vicario: LEODORI

(*Omissis*)

23R00115

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 21.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 dicembre 2022, n. 107 Straordinario*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023

fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024).

3. Ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2020, per gli enti e gli organismi della Regione di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'art. 14 della medesima legge regionale n. 11/2020.

Art. 2.

Modifica al comma 159 dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale

1. Al comma 159 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2022, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente vicario: LEODORI

23R00116



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 5 1 3 *

€ 2,00

